



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

66/2012

AGOSTO/7/2012 (*)

31 Agosto 2012

**LA COMUNICAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI D'INTENTO NON
DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
EFFETTUATA ENTRO IL TERMINE DI
EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA
LIQUIDAZIONE PERIODICA IN CUI
CONFLUISCE L'OPERAZIONE
REALIZZATA SENZA APPLICAZIONE
DELL'IVA (ARTICOLO 2, COMMA 4,
DL 16/2012). E' POSSIBILE PER I
CONTRIBUENTI CHE RICEVONO LE
"LETTERE D'INTENTO", DI**

EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE ANCHE SE LA RELATIVA OPERAZIONE NON IMPONIBILE NON È STATA ANCORA EFFETTUATA.

Come noto, ***la Legge n. 311/2004 - Art. 1, commi da 381 a 385*** - ha introdotto l'obbligo, per i soggetti che **cedono beni o prestano servizi ad esportatori abituali** senza applicazione dell'IVA sulla base delle dichiarazioni d'intento, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, i **dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute**, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 14.3.2005.

Ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.L. n. 16/2012 (c.d. "decreto delle semplificazioni fiscali"), convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, **a decorrere dal 02/03/2012 l'invio della comunicazione telematica della dichiarazione d'intento va eseguito entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.**

Per maggiori dettagli in merito si rimanda al numero 23 della presente rubrica.

Orbene, recentemente **l'Agenzia delle Entrate**, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, **è intervenuta con la risoluzione n. 82/E del 01/08/2012** per dissipare ogni dubbio relativamente ai nuovi termini di invio della comunicazione

telematica, ***precisando che il "termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica" va inteso quale "termine ultimo" potendo il fornitore che ha ricevuto la dichiarazione d'intento inviare la relativa comunicazione in un momento antecedente anche in assenza di operazioni non imponibili correlate alla dichiarazione d'intento.***

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione ha chiarito che:

- **il termine di effettuazione della liquidazione periodica** nella quale è stata emessa e registrata la **"prima fattura" senza applicazione dell'IVA** va considerato come **"termine ultimo"**;
- la comunicazione può essere inviata dal fornitore, che ha ricevuto la dichiarazione d'intento, anche se nel mese / trimestre **non ha emesso alcuna fattura non imponibile** connessa con la dichiarazione d'intento ricevuta.

Nella citata Risoluzione n. 82/E infatti è evidenziato che *"Resta ferma ... la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di **effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata effettuata**"*;

- Al fine di poter consentire la compilazione del modello di comunicazione alla luce della modifica normativa intervenuta, **il campo contenuto nel frontespizio, denominato "Periodo di riferimento", potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, ossia il 2012.**

Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

Da ultimo si segnala che l'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet ha reso disponibile la versione aggiornata (1.0.6) del modulo di controllo dei files da inviare.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC